

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

PREMESSO CHE LO STATO ASSICURA L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN CONFORMITÀ ALL'ACCORDO CHE APPORTA MODIFICHE AL CONCORDATO LATERANENSE (ARTICOLO 9,2) IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE RICHIESTA DELL'AUTORITÀ SCOLASTICA IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. LA SCELTA OPERATA ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE HA EFFETTO PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO CUI SI RIFERISCE E PER I SUCCESSIVI ANNI DI CORSO NEI CASI IN CUI SIA PREVISTA L'ISCRIZIONE DI UFFICIO, COMPRESI QUINDI GLI ISTITUTI COMPRESIVI E FERMO RESTANDO, ANCHE NELLA MODALITÀ DI APPLICAZIONE, IL DIRITTO DI SCEGLIERE OGNI ANNO SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.

SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

SCELTA DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Data _____

Firma _____
GENITORE o chi esercita la potestà - ALUNNO se maggiorenne

Art.) n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

«La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

(La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce)

- | | |
|---|--------------------------|
| A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE | <input type="checkbox"/> |
| B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCHE INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE | <input type="checkbox"/> |
| C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE | <input type="checkbox"/> |
| D) USCITA DALLA SCUOLA | <input type="checkbox"/> |

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data _____

Firma _____
GENITORE o chi esercita la potestà - ALUNNO se maggiorenne

DICHIARAZIONE

__I__ sottoscritt__ alunno/genitore, avendo operato la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, ed affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell'Amministrazione scolastica ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà

DICHIARA

di ⁽¹⁾ _____
(allontanarsi o assentarsi dall'edificio dell'Istituzione Scolastica)

Data _____

Firma _____
GENITORE o chi esercita la potestà - ALUNNO se maggiorenne

(1) Scrivere per esteso la modalità di uscita dell'alunno

ESONERI TASSE SCOLASTICHE

Esoneri per merito: dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche, di iscrizione, frequenza ed esami, gli studenti delle Scuole di Istruzione secondaria che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media od una valutazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali di promozione alla classe successiva.

A tale fine non viene computato nella media dei voti quello per «educazione fisica» (tale disposizione non si applica per gli Istituti magistrali), mentre è richiesto un voto almeno pari ad 8/10 per la «condotta».

L'esonero per merito e per gli appartenenti alle categorie privilegiate è sospeso per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.

L'esonero dal pagamento delle tasse di esame - per i motivi di profitto sopra riportati - è concesso prima dell'esame e non dipende quindi dall'esito di esso.

Esonero per motivi economici: è riconosciuto l'esonero dal pagamento di tutte le tasse scolastiche (ivi compresa quella di diploma) agli alunni facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a determinate misure che vengono annualmente fissate in ragione del tasso di inflazione programmato (art. 28, comma 4°; legge 28-2-1986 n. 41). Tali redditi sono elevati del 20% per i soggetti ultrasessantacinquenni.

Per fruire di detta concessione è sufficiente la dichiarazione, redatta in carta semplice, attestante che i redditi del nucleo familiare non eccedono i sopraelencati limiti.

Nei confronti di tale attestazione non si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge 4/1/1968 n. 15 concernenti l'autenticazione delle sottoscrizioni delle istanze dirette agli organi della Pubblica Amministrazione (art. 23, 1° comma, legge 28 febbraio 1986 n. 41).

Alla formazione del reddito in esame concorrono anche quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a €. 1032.91, prodotti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto l'esonero.

Continuano ad essere ammessi all'esonero di tutte le tasse scolastiche, a prescindere dalla situazione reddituale, anche le particolari categorie previste dall'art. 15 della legge 645/54e dell'art. 30 della legge 118/71 (figli di mutilati o invalidi per servizio).

Risultano altresì dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia.

Studenti lavoratori: la condizione di studente lavoratore deve essere attestata su carta legale dallo studente medesimo ovvero dall'esercente la potestà nel caso si tratti di studente minorenni. Ai fini dell'esonero si terrà conto del reddito prodotto dallo studente nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'esonero; nel caso che nell'anno solare preso a riferimento tale reddito non sussisteva, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari.

RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE

Io sottoscritto _____ che esercito la potestà
sull'alunn_____

CHIEDO

l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico _____ - _____, per il seguente motivo:

Allego i__sequent__ document__ dimostrativi del diritto:

Mi riservo di autocertificare il diritto stesso prima dell'inizio delle lezioni del detto anno scolastico (c.m. n. 49 del 10/02/1995)

firma di chi esercita la potestà

ESONERI EDUCAZIONE FISICA (C. M. 401 del 3/10/1959—C. M. 216 del 17/07/1987)

Gli alunni che per le proprie condizioni fisiche e psichiche, non siano in grado di sottoporsi totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro, dovranno presentare istanza di esonero in carta semplice, sottoscritta dal genitore o da chi ne esercita la potestà, al Capo di Istituto.

Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.